



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 di “Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e, in particolare, l’articolo 20, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2013 con il quale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato adeguato lo Statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche;

VISTO la delibera del 15 luglio 2019 con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) ha apportato modifiche al vigente Statuto;

ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012;

DECRETA:

Art. 1

(Approvazione Statuto)

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, citato in premessa, è approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), nel testo allegato al presente decreto.



Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **23 AGO 2019**

Per l'intesa:


Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giovanni Tria



IL MINISTRO

Giulia Grillo



Statuto LILT

Titolo I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Denominazione, natura ed organizzazione**
- Art. 2 – Scopi e attività istituzionali**
- Art. 3 – Categorie di soci**
- Art. 4 – Perdita della qualità di socio**

Titolo II – Organizzazione Sede Centrale

- Art. 5 – Organi Centrali**
- Art. 6 – Consiglio Direttivo Nazionale**
- Art. 7 – Compiti del C.D.N. e funzionamento**
- Art. 8 – Funzioni del Presidente Nazionale**
- Art. 9 – Presidente Onorario**
- Art. 10 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori**
- Art. 11 – Gettoni di presenza e compenso dei revisori**
- Art. 12 – Comitati consultivi**

Titolo III – Struttura Amministrativa

- Art. 13 – Organizzazione Amministrativa**
- Art. 14 – Direttore Generale**
- Art. 15 – Controllo strategico**

Titolo IV – Associazioni Provinciali

- Art. 16 – Coordinamento Regionale**
- Art. 17 – Associazioni Provinciali**
- Art. 18 – Patrimonio delle Associazioni Provinciali**
- Art. 19 – Organi delle Associazioni Provinciali**
- Art. 20 – Consiglio Direttivo Provinciale**
- Art. 21 – Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale**
- Art. 22 – Presidente Provinciale**
- Art. 23 – Verifica attività delle Associazioni Provinciali**
- Art. 24 – Devoluzione dei beni sociali**

Titolo V – Bilancio

- Art. 25 – Patrimonio**
- Art. 26 – Gestione finanziaria**

Titolo VI – Revisione dello Statuto – Scioglimento

- Art. 27 – Revisione dello Statuto**
- Art. 28 – Decadenza degli Organi Centrali**
- Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**
- Art. 30 – Norme transitorie**
- Art. 31 – Oneri finanziari**



STATUTO LILT

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1

(Denominazione, natura ed organizzazione)

1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata "LILT" - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale - previa adesione al presente statuto - delle Associazioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati;
2. Le Associazioni Provinciali operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) mediante apposite direttive;
3. La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi, nazionali e internazionali, operanti in campo oncologico, incluse le connesse attività socio-sanitarie e riabilitative.
- 4 Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera "A" del presente statuto. Le Associazioni Provinciali adottano lo stesso logo, con indicazione della provincia o città metropolitana di appartenenza.

Art. 2

(Scopi e attività istituzionali)

1. La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.
2. La LILT promuove e attua:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
 - a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
 - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
 - c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università, ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.
4. La LILT persegue la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il raggiungimento degli scopi statutari.



5. La LILT può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

Art. 3 **(Categorie di soci)**

1. I soci della LILT si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci benemeriti;
- d) soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero ove hanno sede legale i restanti soggetti di cui al comma 2.

4. Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale.

5. Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.

6. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

7. I soci onorari sono nominati dal C.D.N., su proposta dell'Associazione Provinciale, individuati tra i soggetti di cui al comma 2 che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.

8. La tessera di socio della LILT è nazionale ed è conforme al modello approvato dal C.D.N.. Essa riporta la Associazione Provinciale presso la quale il socio è iscritto.

9. Il C.D.N. stabilisce annualmente – previo atto di indirizzo - i criteri per la definizione dell'entità delle quote minime per le varie categorie di soci, le modalità di adesione degli enti di cui al comma 2, nonché le modalità di contribuzione alla Sede Centrale da parte delle Associazioni Provinciali, sulla base delle quote sociali, per lo svolgimento delle attività proprie della LILT funzionali alla realizzazione delle iniziative locali.

Art. 4 **(Perdita della qualità di socio)**

1. La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) indegnità;
- d) atti contrari all'interesse dell'Ente.



Titolo II
Organizzazione Sede Centrale

Art. 5
(Organi Centrali)

1. Sono Organi Centrali della LILT:
 - a) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Collegio dei Revisori.
2. L'apposito Regolamento di attuazione dello Statuto regola la disciplina di elezione o di nomina degli organi di cui al comma 1 in conformità alle leggi vigenti.
3. La LILT favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri organi.

Art. 6
(Consiglio Direttivo Nazionale)

1. Il C.D.N. è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui:
 - a) uno designato dal Ministro della Salute;
 - b) tre Presidenti delle Associazioni Provinciali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale.
2. Il Presidente nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curriculum vitae, eletto dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali.
3. Le elezioni si tengono trenta giorni prima della data di scadenza del mandato.
4. Il C.D.N. è nominato con decreto del Ministro della salute e resta in carica cinque anni dalla data del suo insediamento. Il C.D.N., ove non pervengano tempestivamente le designazioni, può essere temporaneamente composto dai soli membri eletti.
5. I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica:
 - a) quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.D.N.;
 - b) per dimissioni o indegnità.
6. I Consiglieri nazionali eletti, dichiarati decaduti, sono sostituiti, fino alla scadenza del mandato in corso, dai soci non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
7. Nel caso in cui non vi siano candidati che possano sostituire il Consigliere nazionale decaduto, si provvede a nuova elezione esclusivamente per la zona territoriale di riferimento.

Art. 7
(Compiti del C.D.N. e funzionamento)

1. Spetta al C.D.N. stabilire l'indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT.
2. In particolare il C.D.N.:



- a) adotta le direttive generali dell'attività della LILT per il perseguimento delle finalità istituzionali - cui si conformano le Associazioni Provinciali - indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa, verificandone la rispondenza dei risultati;
- b) adotta, con le modalità disciplinate da apposito regolamento, i provvedimenti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali che hanno previamente aderito al presente statuto, adeguando i propri statuti sezionali;
- c) valorizza l'autonomia economica e patrimoniale delle Associazioni Provinciali, in coerenza con gli scopi istituzionali della LILT;
- d) delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso, il conto consuntivo della Sede Centrale, nonché il bilancio previsionale aggregato e il bilancio consuntivo aggregato, ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) approva e propone al Ministero della Salute le modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 27;
- f) nomina il Direttore Generale, sulla base della procedura di cui all'art.14, comma 2, e revoca previa valutazione del suo operato;
- g) adotta il regolamento organico del personale, la dotazione organica dell'Ente e le successive variazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) adotta il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e le successive modificazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) assegna al Direttore generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della dotazione di bilancio;
- j) nomina i comitati consultivi in rapporto agli scopi istituzionali dell'Ente;
- k) individua le risorse economico-finanziarie da destinare ai diversi obiettivi e finalità;
- l) indica i criteri per contribuire alle eventuali attività e iniziative delle singole Associazioni Provinciali e di partecipazione delle stesse a programmi di rilevanza nazionale;
- m) dichiara decaduti, nei casi previsti dal presente Statuto, i Consiglieri nazionali;
- n) elegge, nel suo seno, nella prima seduta e a scrutinio segreto, il vice Presidente nazionale e nomina il componente effettivo del Collegio dei Revisori;
- o) adotta i provvedimenti relativi all'acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente;
- p) emana i regolamenti di attuazione previsti dal presente statuto.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera d), con allegata la relazione del Collegio dei revisori, sono approvate dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il C.D.N. si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei suoi componenti o lo disponga il Presidente nazionale.

5. Le sedute del C.D.N. sono convocate dal Presidente nazionale mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri nazionali ed ai membri del Collegio dei Revisori con messaggio a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti come per legge, eccezionalmente con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti.

6. Le funzioni di Segretario del C.D.N. sono svolte dal Direttore generale, che redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario dell'Ente.

7. Ciascun verbale del C.D.N. è firmato dal Presidente nazionale, dai Consiglieri nazionali presenti e dal Segretario.



8. Per la validità delle riunioni del C.D.N. occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
9. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente nazionale.
10. In caso di assenza o di impedimento del Presidente nazionale il C.D.N. viene convocato e presieduto dal vice Presidente nazionale.

Art. 8
(Funzioni del Presidente Nazionale)

1. Il Presidente nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato per un solo altro mandato.
2. Le funzioni di Presidente nazionale della LILT sono incompatibili con la carica di Presidente di Associazione Provinciale.
3. Il Presidente nazionale:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b) convoca e presiede il C.D.N. e i comitati consultivi da questo istituiti;
 - c) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
 - d) può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
 - e) può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N., compresi quelli di supporto ai suoi compiti istituzionali;
 - f) convoca l'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Associazioni Provinciali, da riunirsi almeno una volta l'anno;
 - g) convoca i Coordinatori Regionali;
 - h) in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente nazionale.

Art. 9
(Presidente Onorario)

1. La carica di Presidente onorario è riservata a coloro i quali abbiano esercitato il mandato di Presidente ordinario del Consiglio Direttivo Nazionale LILT per almeno due mandati, in possesso di alte qualità morali e culturali, che abbiano, altresì, svolto un servizio meritevole in favore della lotta ai tumori dandone lustro.
2. Il Presidente onorario fa parte del C.D.N. senza diritto di voto, a titolo onorifico. La nomina è effettuata dal C.D.N. che provvede agli adempimenti di rito.
3. Il Presidente onorario non percepisce alcuna forma di retribuzione o indennità.

Art. 10
(Composizione e compiti del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero della salute e l'altro nominato dal C.D.N. e, ad eccezione del componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti al registro di cui all'art.6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 39 o "negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.



2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'art. 20 del D. lgs. n. 123 del 2011.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
4. I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del C.D.N..

Art. 11

(Gettoni di presenza e compenso dei revisori)

1. Per i compensi e i gettoni di presenza si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 12

(Comitati consultivi)

1. Il C.D.N. nomina il Comitato scientifico nazionale con il compito di supportare l'azione della LILT nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica nel campo della prevenzione oncologica. Il Comitato scientifico, composto da un massimo di quindici persone, qualificati esperti italiani o stranieri, propone annualmente al C.D.N. il programma della ricerca in base al quale sono presentati, previo espletamento di avviso pubblico, i progetti di ricerca. Una apposita commissione nominata dal C.D.N. fra i componenti del Comitato scientifico procede alla valutazione "ex ante" dei progetti presentati, mediante il sistema "peer review", nonché "ex post" di quelli realizzati, al fine di formulare proposte e pareri in merito alla finanziabilità degli stessi.
2. La durata in carica dei membri del Comitato scientifico nazionale è di tre anni. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal C.D.N. tra i membri in carica del Comitato medesimo.
3. Il C.D.N. nomina, altresì, i seguenti Comitati consultivi:
 - a) il Collegio dei probiviri, di durata triennale, costituito da tre soci della LILT, con il compito di curare i procedimenti riguardanti le determinazioni relative alla perdita della qualità di socio della LILT, di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 4 del presente Statuto;
 - b) il Comitato Etico, di durata triennale, composto da cinque componenti a tutela e garanzia dell'attività socio-sanitaria e scientifica dell'Ente;
 - c) la Consulta femminile nazionale, di durata triennale, costituita da un massimo di nove componenti donne, con il compito di formulare proposte e pareri al C.D.N. in merito alle principali tematiche di salute e di benessere di interesse femminile – riferite alla prevenzione oncologica – finalizzati al perseguimento del valore della pari dignità di genere, per una efficace tutela del diritto all'integrità psicofisica della donna;
 - d) il Comitato giovanile nazionale, di durata triennale, composto da un massimo di nove volontari LILT, avente la funzione di esprimere proposte e pareri al C.D.N. finalizzati ad incrementare – in particolare presso i contesti relazionali della famiglia e della scuola – l'impegno sociale e virtuoso del volontariato giovanile, per il tramite di una attiva partecipazione civica volta a rafforzare il valore dell'appartenenza alla LILT ed il servizio di promozione della prevenzione oncologica.
4. Ai componenti dei Comitati consultivi di cui al comma 3 del presente articolo non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
5. Nella prima seduta utile ciascuno dei Comitati di cui al presente articolo redige e propone al C.D.N., per la relativa approvazione, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, con specifico riferimento al quorum delle deliberazioni ed alle relative forme di verbalizzazione.
6. Il C.D.N. provvede alla costituzione di ulteriori Comitati consultivi ove ne ricorrano le esigenze, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese di missione per i componenti provenienti da fuori Roma, nelle modalità di cui al precedente comma 4.



Titolo III
Struttura amministrativa

Art. 13
(Organizzazione Amministrativa)

1. La struttura amministrativa centrale è definita da apposito regolamento di organizzazione, che determina anche la dotazione organica con i relativi contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
2. La responsabilità della struttura contabile-amministrativa è affidata al Direttore generale, secondo il principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa.
3. E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La LILT adotta un regolamento di amministrazione e contabilità ispirato a principi civilistici, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai componenti degli organi della LILT, diversi dal Collegio dei Revisori dei conti, spetta il solo rimborso delle spese di missione nella misura di legge.

Art. 14
(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale è preposto alla direzione contabile-amministrativa della LILT.
2. Il Direttore generale è nominato dal C.D.N., su proposta del Presidente nazionale, scelto tra la terna proposta dalla Commissione di cui al comma 3, previo avviso pubblico per titoli cui possono partecipare persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con la qualifica di dirigenti, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale.
3. I titoli sono valutati da apposita Commissione, composta da tre membri nominati dal Presidente nazionale, e aventi almeno gli stessi requisiti dei candidati alla Direzione generale. La Commissione, all'esito della valutazione complessiva, invia al Presidente una motivata relazione con la terna di nomi tra i quali effettuare la scelta.
4. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di dirigente, rinnovabile, di durata triennale.
5. Il Direttore generale:
 - a) cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.N. e del Presidente nazionale;
 - b) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle specifiche risorse finanziarie assegnate dal C.D.N.;
 - c) coordina la componente amministrativa inerente l'attività tecnico-scientifica e l'attuazione dei programmi sulla base delle direttive emanate dal C.D.N.;
 - d) formula proposte agli organi di indirizzo anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;
 - e) d'intesa con il Presidente nazionale, attribuisce al personale in servizio incarichi e responsabilità per specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che gli stessi devono perseguire ed attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
 - f) promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, nei limiti del mandato attribuito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - g) verifica e controlla le attività del personale in servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - h) stipula, d'intesa con il Presidente nazionale, i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente, sulla base della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - i) predispose la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - j) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;



- k) predisporre il bilancio d'esercizio e proporre al C.D.N. le eventuali variazioni al bilancio;
- l) provvede al controllo di gestione e alla valutazione del personale;
- m) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- n) assolve ad ogni altro compito demandatogli da disposizioni normative o regolamentari, nonché di quelle affidategli dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- o) svolge le funzioni di Segretario del C.D.N. ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle stesse sedute, fatta salva la possibilità di delegare detta funzione ad altro dirigente o funzionario;
- p) adotta gli atti consequenziali relativi ai provvedimenti deliberati dal C.D.N. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera n), in materia di acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili e immobili;
- q) coordina l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP);
- r) interviene alle sedute del C.D.N..

Art. 15
(Controllo strategico)

1. L'attività di valutazione e trasparenza della performance è svolta secondo la vigente normativa in materia di Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

Titolo IV
Associazioni Provinciali

Art. 16
(Coordinamento Regionale)

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinati le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Art. 17
(Associazioni Provinciali)

1. Le Associazioni Provinciali sono organismi costituiti su base associativa autonoma, disciplinati dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.
2. Le Associazioni Provinciali, a seguito di adesione al presente Statuto previo adeguamento dei propri statuti sezionali e di riconoscimento da parte del C.D.N., assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana.
3. Le Associazioni Provinciali perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive.
4. I soci delle Associazioni Provinciali sono soci della LILT.



Art. 18

(Patrimonio delle Associazioni Provinciali)

1. Le Associazioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate.
2. Le Associazioni Provinciali inviano alla Sede Centrale, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT, il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le Associazioni Provinciali contribuiscono, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal C.D.N. con specifici atti di indirizzo.

Art. 19

(Organi delle Associazioni Provinciali)

1. Gli organi delle Associazioni Provinciali sono:
 - a) il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.);
 - b) il Presidente provinciale;
 - c) l'Assemblea dei soci;
 - d) l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, composizione e compiti degli organi associativi provinciali sono disciplinati in conformità ai criteri e ai principi previsti nel presente statuto e nel Codice per il Terzo settore.

Art. 20

(Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P., organo di amministrazione, è composto da cinque a undici componenti rispettando la componente di genere, secondo quanto disposto da ciascuna Associazione Provinciale, purché siano in numero dispari. Tali cariche non comportano alcun impegno di spesa, in quanto svolte a titolo gratuito.
2. I membri del C.D.P. sono eletti dall'Assemblea dei soci delle Associazioni Provinciali che ha anche il potere di revoca del C.D.P. con contestuale nomina di un organismo straordinario monocratico per la gestione provvisoria della Associazione e il rinnovo degli organi sociali, che non potrà superare i 120 giorni. L'eventuale gestione provvisoria dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede Centrale.
3. I membri del C.D.P. non devono avere vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.
4. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.
5. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente con modalità disciplinate con apposito atto di indirizzo adottato dal C.D.N..



Art. 21

(Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)

1. Il C.D.P. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.

2. Il C.D.P.:

- a) persegue, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale provinciale, le finalità istituzionali della LILT conformandosi agli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. mediante apposite direttive;
- b) provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci;
- c) provvede alla deliberazione - previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci - entro il 30 settembre del bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ogni anno del bilancio d'esercizio, comunicandoli al C.D.N. per l'adozione dei relativi bilanci aggregati.

3. Per la validità della riunione del C.D.P. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il C.D.P. decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 22

(Presidente Provinciale)

1. Il Presidente provinciale è eletto dal C.D.P., dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale.

3. Il Presidente provinciale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti, afferenti alla propria funzione, ad uno o più componenti del C.D.P.

In assenza del Presidente provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23

(Verifica attività delle Associazioni provinciali)

1. Il C.D.N. può provvedere - previa verifica dell'attività svolta - alla revoca del riconoscimento della Associazione Provinciale:

- a) in caso di protratta inattività della Associazione Provinciale;
- b) nel caso in cui l'Associazione Provinciale ponga in essere attività e/o iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT o con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N., da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente;
- c) quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale.

2. Con regolamento del C.D.N. sono disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali, nel rispetto dei principi del contraddittorio tra le parti e del giusto procedimento.

Art. 24

(Devoluzione dei beni sociali)

1. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione Provinciale deliberato dalla Assemblea dei soci, il patrimonio residuo, compresi i beni mobili ed immobili donati per il perseguimento degli scopi istituzionali della LILT, è devoluto ad altra Associazione Provinciale ubicata presso la medesima Regione, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 117/2017.



Titolo V
Bilancio

Art. 25
(Patrimonio)

1. La LILT provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con le quote versate dalle Associazioni Provinciali;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con i contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
- e) con le oblazioni di enti e soggetti privati, donazioni, lasciti e legati testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni, nonché contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali.

Art. 26
(Gestione finanziaria)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni, il bilancio d'esercizio e il bilancio aggregato, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al C.D.N..

3. Il bilancio di previsione della Sede centrale e il bilancio di previsione aggregato devono essere deliberati dal C.D.N. entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il bilancio di esercizio della Sede centrale e il bilancio consuntivo aggregato devono essere deliberati entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Entro dieci giorni dalla relativa adozione le delibere riguardanti il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmesse, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con l'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'articolo 7 comma 2, lettera h) del presente statuto, cessano di avere applicazione le disposizioni incompatibili del presente articolo.



Titolo VI
Revisione dello Statuto – Scioglimento

Art. 27
(Revisione dello Statuto)

1. Qualsiasi revisione o modifica al presente statuto deve essere adottata dal C.D.N. a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 28
(Decadenza degli Organi Centrali)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, dichiara decaduti gli organi centrali della LILT e nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore ad un anno:

- a) in caso di accertate gravi irregolarità di gestione;
- b) in caso di protratta inattività dell'Ente, per impossibilità di funzionamento o di rinnovo degli organi centrali;
- c) se l'ente pone in essere attività ed iniziative in contrasto con i suoi scopi istituzionali.

Art. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento il patrimonio della LILT dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro aventi scopi affini.

Art. 30
(Norme transitorie)

Le disposizioni di cui agli articoli 7. comma 2, lettera d), 18, comma 2 e 28 si applicano dall'esercizio finanziario per l'anno 2020.

Art. 31
(Oneri finanziari)

1. All'attuazione del presente statuto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

